

Prot. n. F66/RNS
Bologna, 12 giugno 2020

Oggetto: “Decreto Rilancio” n. 34/2020:

- **art. 120** - credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- **art. 125** - credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Come noto¹, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con il D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” e con il D.L. n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, il legislatore ha introdotto specifiche agevolazioni finalizzate alla sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI).

Recentemente, il D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è intervenuto sulle agevolazioni e ha previsto:

- l'estensione anche alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del virus;
- **la possibilità di cedere anche parzialmente, i crediti ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 D.L. 34/2020).**

In particolare, il “Decreto Rilancio” prevede all'art. 120 il **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** e all'art. 125 il **credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione**.

¹ Vedi circolari n. RNS F28 del 20 marzo 2020 e n. RNS F44 del 17 aprile 2020.



CREDITI D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Il credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro è riconosciuto in misura pari **al 60% delle spese sostenute nel 2020**, per un ammontare massimo di spese riconosciute di **80.000 euro**.

Tale credito spetta:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell'allegato al D.L. 34/2020 che si allega alla presente circolare;
- alle associazioni, fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Il credito d'imposta è concesso per la realizzazione di interventi necessari al fine di rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento per limitare la diffusione del virus.

Tra gli interventi agevolabili rientrano:

- gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l'acquisto di arredi di sicurezza;
- gli investimenti necessari in attività innovative, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Si precisa che con successivi decreti, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze potrà individuare ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto.

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile nell'anno **2021 esclusivamente in compensazione** con il modello F24, ai sensi dell'**art. 17** del D.Lgs. 241/97;
- è **cumulabile** con altre agevolazioni per le stesse spese nel limite dei costi sostenuti.

A tale credito non si applicano i limiti di:

- 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (si ricorda che per il 2020, il limite è stato aumentato a € 1.000.000, dall'art. 147, D.L. n. 34/2020);



- 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Per tale agevolazione **non viene disposta** l'esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto Rilancio, sarà emanato un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che stabilirà le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.

Si evidenzia che le disposizioni dell'art. 120 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"*, e successive modifiche (che si allega alla presente circolare).

Tale credito dovrebbe avere un impatto, in base a quanto previsto dal Decreto Rilancio, di 2 miliardi di euro.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'art. 125 del D.L. 34/2020 disciplina il nuovo credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, abrogando l'art. art. 64 del DL 18/2020 (Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro) e l'art. 30 del DL 23/2020 (Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro).

Tale credito d'imposta è riconosciuto:

- in misura **pari al 60% delle spese sostenute nel 2020**, e spetta fino ad un massimo di **60.000 euro per ciascun beneficiario** (conseguentemente, l'ammontare massimo di spese riconosciute è **100.000 euro**);
- nel limite complessivo di stanziamento della spesa, fissato **in 200 miliardi di euro**.

Il credito di imposta spetta:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni;



- gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono agevolabili le spese sostenute nell'anno 2020 relative a:

- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2, FFP3), visiere e occhiali protettivi, guanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese REDDITI 2021, relativo al 2020 o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Per tale agevolazione **viene disposta l'esclusione** dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

A tale credito non si applicano i limiti di:

- 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (si ricorda che per il 2020, il limite è stato aumentato a € 1.000.000, dall'art. 147, D.L. n. 34/2020);
- 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.



I criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dell'agevolazione, ai fini del rispetto del limite di spesa, dovranno essere definite con un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria.

Cordiali saluti.

Allegati:

- artt. 120, 125 Decreto Rilancio;
- allegato art. 120;
- Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".